

Associazioni musicali e i dubbi dei compensi

BRESCIA È sorto il dubbio se le associazioni musicali e danza popolare possano erogare ai propri collaboratori, quali gli insegnanti, i direttori e i collaboratori tecnici, la somma di 7.500 euro prevista all'art.69 e art. 67 del Tuir. Lo scrivente, esaminando il combinato disposto dei vari interventi legislativi, ritiene che si possa dare risposta affermativa, in quanto non risulta abrogato il c. 31 dell'art. 2 L.350/2003, che recita: «Le disposizioni e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro». Ne consegue che gli enti di cui ci occupiamo godono di tutte le agevolazioni previste per il settore sportivo dilettantistico. Dall'esame del citato art. 67, sorgono però dubbi circa la possibilità o meno di poterne beneficiare, in quanto si legge: «...le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni...». Mancando il richiamo alle associazioni musicali e danza popolare, le stesse ne sembrerebbero quindi escluse. Il fatto che la L.311/2004 abbia precisato che l'art 67 si estende alle somme corrisposte ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici di cori, bande e filodrammatiche, senza che sia stato abrogato il c. 31 art. 2 L.350/2003, lo scrivente ritiene vada inteso nel senso che alle associazioni musicali e danza popolare non siano applicabili le limitazioni relative ai soggetti percipienti le somme erogate da cori, bande e filodrammatiche.

GDB 30/10/11

Franco Vollono